

*Traduzione*<sup>1</sup>

## **Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania inteso a disciplinare alcune questioni doganali generali**

Conchiuso il 21 novembre 1958  
Entrato in vigore il 1° maggio 1960  
(Stato 1° maggio 1960)

---

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania hanno convenuto quanto segue:

### **Art. 1**

Con l'entrata in vigore della dichiarazione d'adesione provvisoria della Svizzera all'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio<sup>2</sup> (GATT) e degli elenchi delle concessioni svizzere e germaniche, allegati al medesimo, cessano d'avere effetto:

L'allegato A dell'accordo doganale del 20 dicembre 1951<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, nel testo della quarta aggiunta a questo accordo, del 1° novembre 1957<sup>4</sup> escluse le disposizioni sul traffico di perfezionamento dei tessuti «Prescrizioni concernenti la sezione XI», comprese le note dall'1 al 5;

L'allegato B all'accordo doganale del 20 dicembre 1951 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, nel testo della seconda aggiunta a questo accordo, del 4 dicembre 1953<sup>5</sup>.

### **Art. 2**

Qualora l'una o le due Parti contraenti cessassero d'essere sottoposte agli obblighi dell'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio<sup>6</sup> (GATT), le concessioni doganali che avevano convenuto nell'ambito del medesimo continueranno ad avere effetto, a contare da quel momento, tra le Parti contraenti, per i prodotti svizzeri e germanici.

RU 1960 421

<sup>1</sup> Dal testo originale tedesco.

<sup>2</sup> [RU 1959 1808]. Questa dichiarazione è entrata in vigore il 1° gen. 1960.

<sup>3</sup> RS 0.632.613.6

<sup>4</sup> [RU 1959 237]. Queste disp. sono abrogate (n. 7 dell'Acc. del 1° ago. 1969 – RS 0.631.146.21).

<sup>5</sup> [RU 1954 865]

<sup>6</sup> RS 0.632.21

**Art. 3**

Il presente accordo entra in vigore alla data prevista nell'articolo 1. Qualora esso fosse disdetto, si applicheranno le disposizioni dell'articolo XI dell'accordo doganale germano-svizzero del 20 dicembre 1951<sup>7</sup>. In deroga alle disposizioni di quell'accordo, la disdetta per il 31 dicembre 1961, potrà essere data con un preavviso di tre mesi.

**Art. 4**

Il presente accordo estenderà i suoi effetti al Principato di Liechtenstein fino a tanto che questo sarà legato alla Svizzera con un trattato di unione doganale<sup>8</sup>. Esso è inoltre applicabile al «Land Berlin», eccetto che la Repubblica federale di Germania non faccia al Governo svizzero una dichiarazione contraria, durante i tre mesi che seguiranno la sua entrata in vigore.

**Art. 5**

Il presente accordo sarà ratificato. Lo scambio degli strumenti di ratificazione avrà luogo a Bonn.

Fatto a Ginevra, il 21 novembre 1958, in doppio esemplare.

*(Seguono le firme)*

<sup>7</sup> RS 0.632.613.6

<sup>8</sup> RS 0.631.112.514